

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL BUE GRASSO DI CARRÙ

STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

E' costituito, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Carrù, il consorzio volontario, con attività interna ed esterna, denominato: "Consorzio per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Bue Grasso di Carrù ", altrimenti detto in breve "Consorzio del Bue Grasso di Carrù". Il Consorzio è regolato dal presente Statuto, dal regolamento di funzionamento e, qualora il presente Statuto non disponga diversamente, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

E' "Bue Grasso di Carrù" il bovino piemontese adulto castrato allevato nelle zone e con le modalità elencate in apposito disciplinare di produzione che verrà assunto nel corso della prima riunione dopo la costituzione del presente consorzio. Costituisce linea guida la bozza di disciplinare approvata dal Consiglio Comunale di Carrù con delibera n. 10 del 29 aprile 2009 .

Ai fini del presente statuto la denominazione "bue grasso di Carrù" comprende anche il manzo grasso di Carrù.

Il Consorzio del Bue Grasso di Carrù non ha scopo di lucro ed ha sede in Carrù in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La sede legale potrà essere trasferita, purché all'interno del Comune di Carrù con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento di sede non costituisce modifica al presente statuto. Potranno essere istituiti uffici anche in altre località del Piemonte e, se necessario, rappresentanze in altre località italiane e straniere.

Il Consorzio del Bue Grasso di Carrù, costituito in conformità alle leggi vigenti per la concreta attuazione delle finalità istituzionali, pone in essere tutte quelle iniziative idonee a garantire gli obiettivi necessari per soddisfare ogni esigenza dei soci. Lo scopo principale è quello di qualificare, tutelare, promuovere e valorizzare il "Bue Grasso di Carrù" incentivandone l'allevamento, la produzione, la commercializzazione ed il consumo.

Costituiscono altri obiettivi:

- la progettazione e l'attuazione di ogni azione di promozione e di pubblicità volta a favorire l'incremento dei consumi della carne del Bue Grasso di Carrù;
- l'adozione di ogni azione utile a favorire il potenziamento ed il miglioramento dell'annuale Fiera del Bue Grasso di Carrù;

- l'esercizio di un'attiva vigilanza sull'allevamento, sulla macellazione e sulla commercializzazione delle carni bovine tutelate dal Consorzio, sull'uso del marchio e/o denominazione del Consorzio, ovvero in uso al Consorzio stesso, anche unitamente agli Organi di controllo pubblici, al fine di prevenire, impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno dell'immagine del prodotto tutelato, degli interessi e dei diritti del Consorzio e dei consorziati, promovendo anche, se del caso, azioni giudiziarie; all'uopo il Consorzio potrà affidare ad Istituti universitari e/o ad Enti terzi accreditati il compito di svolgere controlli sull'intera filiera circa il rispetto dei disciplinari/capitolati applicati;
- la promozione di ogni iniziativa utile all'ottenimento dei riconoscimenti di protezione e di tutela previsti dal Regolamento UE 1151\2012 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché finalizzate alla implementazione di certificazioni volontarie di sistema sulla base delle normative ISO 9000 e successive modifiche e integrazioni, o di prodotto sulla base di specifici disciplinari di produzione;
- la promozione di iniziative e/o servizi tendenti al perfezionamento e al miglioramento qualitativo della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle prodotto tutelato dal Consorzio;
- l'espletamento di tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati al Consorzio dalle Autorità pubbliche, nonché da altri Enti e Associazioni;
- la partecipazione attiva, d'intesa con gli Enti locali e le Autorità pubbliche competenti , alla redazione ed attuazione di programmi, disciplinari e regolamenti per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del Bue grasso di Carrù, ivi compreso lo svolgimento di attività, anche fieristiche.

ART. 2

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2113 e potrà essere prorogata previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti che avviene tramite raccomandata e che dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla delibera di proroga; detto recesso avrà effetto immediato, allorché sia pervenuto alla sede del Consorzio.

TITOLO II: SOCI E PERSONE

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci fondatori i soggetti in possesso delle caratteristiche del socio ordinario, che hanno partecipato alla stipula del contratto di consorzio.

Sono soci ordinari gli allevatori singoli e associati del Bue Grasso di Carrù con qualità di coltivatore diretto regolarmente iscritto alla previdenza agricola

che chiederanno di essere ammessi al Consorzio secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Sono soci sostenitori del Consorzio i soggetti pubblici e privati purché aderenti alla filiera del prodotto “Bue Grasso di Carrù” che, condividendo gli scopi statutari, si impegnano a sostenere economicamente le iniziative e le spese del consorzio attraverso il versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio d’Amministrazione. I soci sostenitori possono, su loro richiesta, chiedere di essere iscritti in un apposito albo dei soci sostenitori tenuto dal Consorzio con le stesse regole per la tenuta degli altri registri. Gli iscritti all’albo dei soci sostenitori eleggono tra loro un consorziato che avrà il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Tale incarico avrà una durata quinquennale e potrà essere riconfermato per un ulteriore quinquennio. I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall’albo in qualsiasi momento senza obbligo alcuno. Il consorzio può provvedere alla cancellazione di un socio sostenitore su deliberazione dell’assemblea dei soci. La cancellazione dall’albo comporta l’immediata cessazione di ogni obbligo verso il consorzio. Ai soci sostenitori cancellati non compete alcun rimborso di quote o altro.

Sono soci onorari del Consorzio gli Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che favoriscono lo sviluppo del consorzio e delle sue attività attraverso lo stanziamento e la successiva corresponsione di contributi annuali. In tal caso la qualifica di socio onorario ha la durata dell’anno solare e può essere rinnovata dal Consiglio d’Amministrazione se la contribuzione si estende a più annualità.

Sono, altresì, soci onorari le persone fisiche e/o giuridiche che hanno acquisito benemerienze presso il Consorzio e quanti altri che con la loro competenza e con il loro interessamento contribuiscono allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Bue Grasso di Carrù.

Sono promotori i soggetti, non in possesso della qualifica di socio ordinario, che hanno promosso, con la loro attività materiale ed intellettuale, la costituzione del consorzio e che hanno partecipato all’atto costitutivo del consorzio. Essi hanno il diritto di partecipare alle sedute delle assemblee, con funzione consultiva e propositiva, senza diritto di voto, e sono eleggibili alla carica di consigliere.

ART. 4

Le domande di ammissione a socio ordinario devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bue Grasso di Carrù e devono contenere:

- a) Per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell’aspirante socio;

- b) il numero di capi allevati secondo il disciplinare di cui all'articolo 1 nonché l'impegno a comunicare il numero dei capi che verranno allevati nelle annualità successive nel rispetto del predetto disciplinare;
- c) l'accettazione dello Statuto e del Regolamento interno con la dichiarazione esplicita del richiedente in cui si impegna ad osservarli, in caso di accettazione della domanda;
- d) la disponibilità a partecipare all'annuale Fiera del Bue Grasso di Carrù con i capi di cui al punto b)

Se la domanda è preposta da persona giuridica essa deve contenere la denominazione, la sede, l'attività che ne forma oggetto, il numero di partita IVA, la carica sociale della persona avente la rappresentanza, l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda, e la relativa deliberazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione entro il termine massimo di giorni trenta dalla ricezione della domanda. L'accoglimento è comunicato all'interessato entro i quindici giorni successivi alla data della deliberazione. La qualità di socio ordinario si acquisisce con il versamento della quota di partecipazione che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione.

L'ingresso dei nuovi soci non comporta modifica del contratto sociale né del presente statuto.

ART. 5

I soci ordinari hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare una quota annuale di partecipazione al fondo consortile. L'importo della quota è fissata annualmente dal consiglio d'Amministrazione. Sino al 31 dicembre 2015 essa è pari a Euro 25,00 (venticinque/00).
- b) osservare lo Statuto, il regolamento e le deliberazioni liberamente prese dagli organi sociali;
- c) eseguire le direttive tecniche impartite dal Consorzio;
- d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;
- e) concorrere nelle spese per i servizi e le operazioni sociali nella misura che sarà stabilita di anno in anno dall'Assemblea sulla base del numero di capi commercializzati.

I soci possono far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

ART. 6

I soci ordinari hanno diritto a:

- a) partecipare alle deliberazioni delle Assemblee ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.

ART. 7

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è fissato in anni cinque.

L'impegno si intende tacitamente prorogato di anno in anno dopo i primi cinque anni, qualora sei mesi prima della scadenza di ciascun anno il Consorziato non comunichi alla sede legale del Consorzio, con lettera raccomandata, la sua volontà di recedere.

La dichiarazione di recesso ha efficacia dal 31 dicembre con la fine dell'esercizio **ed** il recedente è tenuto a corrispondere le quote ed i contributi associativi per la durata della sua partecipazione.

Il socio consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e del Regolamento e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività agricola, industriale o commerciale che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio ancorché richiamato al prestigio del Consorzio stesso;
- b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi e di tutto quanto, a qualunque titolo, deve al Consorzio.

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, l'interessato può ricorrere al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Consorziato receduto od escluso o che, comunque, abbia cessato di far parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione né della quota di partecipazione né dei versamenti effettuati per quote, contributo o altro.

ART. 8

Decadono dalla qualità di soci i soggetti per i quali si apra la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa oppure venga dichiarato il fallimento.

In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi, con il consenso degli altri, può chiedere di essere ammesso al consorzio facendone domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla data della morte

del socio. L'erede deve assumersi l'onere del pagamento delle quote dell'anno in corso.

Ai soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non spetta alcun rimborso.

ART. 9

Le irregolarità o inadempienze dei soci aderenti, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità o inadempienze potrà deliberare una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) riprovazione con lettera raccomandata con multa da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) radiazione da socio del Consorzio.

TITOLO III: PATRIMONIO – BILANCI

ART. 10

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale versato dai soci con le quote di partecipazione;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore del Consorzio.

È fatto divieto di distribuire il patrimonio fra i soci durante l'esistenza del Consorzio.

ART. 11

Alla gestione del Consorzio si provvede:

- a) con la rendita netta del patrimonio;
- b) con le quote versate annualmente dai soci;
- c) con i contributi eventuali versati da Enti, Aziende, Associazioni e Privati;
- d) con le quote di iscrizione, con i proventi derivanti dalla concessione in uso del marchio consortile.

ART. 12

La responsabilità degli associati si intende, per ogni effetto di legge, limitata all'ammontare delle quote di iscrizione rispettivamente versate, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART. 13

L'esercizio finanziario del Consorzio inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

All'atto della stipula del consorzio l'esercizio inizierà dalla predetta data di stipula e si chiuderà al 31/12/2015.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve presentare all'Assemblea dei soci il conto consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio corredati dalle relative relazioni.

Il bilancio consuntivo deve essere preventivamente esaminato dal Collegio Sindacale e corredato di una relazione.

ART. 14

Delle eventuali eccedenze attive risultanti al termine di ciascun esercizio, il 20% sarà devoluto alla costituzione della riserva; il restante 80% delle eccedenze attive dovrà essere destinato al conseguimento degli obiettivi del Consorzio.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ART. 15

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se nominato;
- il Collegio arbitrale.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria, formata da tutti i soci ordinari del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma di legge;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci ordinari che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione, onde portare l'avviso di convocazione dell'Assemblea a conoscenza del maggior numero di soci.

ART. 18

L'Assemblea, tanto ordinaria come straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci ordinari che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci ordinari e/o fondatori presenti e rappresentati all'adunanza.

Agli effetti del voto, ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto più due deleghe ricevute da altri soci ordinari e/o fondatori.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione del Consorzio, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci ordinari.

In questi casi, i dissenzienti assenti hanno diritto di recesso dal Consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione, salvo quanto disposto dal precedente articolo 9.

Per le elezioni delle cariche sociali occorrerà tanto in prima, quanto in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci ordinari. Nel

caso di mancanza di raggiungimento del quorum costitutivo, le cariche sociali si intendono prorogate fin quando non si tenga la seduta assembleare con i previsti quorum costitutivi.

ART. 19

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci ordinari da almeno tre mesi; il diritto di voto può essere esercitato dai soci che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea.

Si dovrà procedere a scrutinio segreto se ne sarà fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio o delegato ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci aventi diritto di voto, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci ordinari mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci aventi diritto di voto

Il socio avente diritto di voto può anche delegare per iscritto un parente fino al terzo grado (purché compartecipe come coadiuvante o socio nell'esercizio dell'impresa) a intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto alle cariche sociali, permanendo, in tal caso, nelle cariche stesse fino alla loro scadenza; decade dalla carica se perde il requisito della compartecipazione.

ART. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea. Spetta all'Assemblea la nomina del Segretario. Il Segretario può essere un non socio; la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti fra i promotori ed i soci ordinari.

In sede di primo impianto del Consorzio, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione coincide con i promotori ed i soci fondatori.

Fanno parte del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto, il rappresentante dei soci sostenitori, scelto come indicato al precedente articolo 3, il Sindaco pro tempore del comune di Carrù o un suo delegato.

Gli Amministratori durano in carica cinque esercizi finanziari, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

In sede di rinnovo, la compagine dei consiglieri deve essere costituita da una rappresentanza significativa di soci allevatori con sede operativa dell'impresa nel Comune di Carrù ed in numero comunque non inferiore a tre

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un vice Presidente.

I Consiglieri nominano, anche per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio stesso. Non può essere delegata qualunque attribuzione di natura decisoria su uno o più atti di amministrazione di cui all'articolo 23 del presente atto.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata da inviarsi al Consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui si svolgerà.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai soci, nonché concedere, postergare, o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitrii anche amichevoli compositori, controversie

riguardanti il Consorzio. Il Consiglio può nominare anche fra estranei il Direttore e i Comitati Tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta, anche, la definizione delle quote di partecipazione, nonché degli importi dei contributi per l'ammissione dei soci sostenitori. Spetta, altresì, ad esso l'istituzione, la soppressione o la modifica di sedi secondarie, filiali ed agenzie nonché il compito di deliberare in merito al recesso o all'esclusione di soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del consulto e/o collaborazione di Enti e/o Organismi competenti in materia al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del Consorzio medesimo.

ART. 24

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola firma, rilasciare anche liberatorie o quietanze a Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale del Consorzio avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consigliere che rivesta pubbliche cariche amministrative o politiche non può esercitare il diritto di voto, non può essere eletto alla carica di Presidente o Vicepresidente e, se già nominato, decade dalla carica mantenendo la qualifica di Consigliere.

ART. 25

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche tra non soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16, lett. c); qualora l'Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge, la tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
 - b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti da esso in pegno, cauzione o custodia;
 - c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
 - d) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato Esecutivo quando sia costituito;
 - e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
- Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 26

Le controversie fra gli associati e tra questi e l'Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, purché concernenti diritti disponibili, sono deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati da parte della Camera di Commercio di Cuneo . Il Collegio arbitrale dispone senza formalità di rito..

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 27

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- il libro dei soci ordinari e fondatori da tenersi a cura del Presidente;
- il libro dei soci sostenitori da tenersi a cura del Presidente;
- il libro delle adunanze dell'Assemblea da tenersi a cura del Presidente;
- il libro delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione da tenersi a cura del Presidente;
- il libro delle adunanze del Comitato Esecutivo, se questo esiste;
- il libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio.

I soci ordinari e fondatori hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci ed il Libro delle Adunanze dell'Assemblea ed ottenerne copia a proprie spese.

ART. 28

Il Consorzio può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea approvata da almeno due terzi di tutti i soci.

In tal caso il patrimonio del Consorzio verrà devoluto al Comune di Carrù per lo svolgimento dell'annuale fiera del Bue Grasso

Il provvedimento previsto dal presente articolo deve essere portato preventivamente a conoscenza di tutti i soci del Consorzio.

ART. 29

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea a norma delle disposizioni legislative vigenti.

Ogni modificazione del presente Statuto deve essere comunicata dal Presidente a tutti i soci del Consorzio.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.